CORSO
DI FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI USR PIEMONTE
Ai sensi della lettera a, co.1 art.37 del D. Lgs. 81/08 e degli accordi Stato – Regioni del 21.12.2011, 27.07.2012, 07.07.2016

Rielaborato ed aggiornato da ing. Alfonso Lupo

Torino, 27 marzo 2017

FORMAZIONE GENERALE

Dai DPR al TUSL (Testo Unico Sicurezza e lavoro)

Il Documento di indirizzo per la sicurezza

I soggetti e l'organizzazione della prevenzione

Formazione e Aggiornamento

Concetti di rischio e danno

Le misure di prevenzione e protezione

Il sistema pubblico della prevenzione e la disciplina sanzionatoria

Dai DPR al TUSL

DECRETI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

FIN DAL 1955 SONO STATI EMESSI ALCUNI DECRETI PRESIDENZIALI IN TEMA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

(303, 547, 128 ……)

CHE PREVEDONO UN APPROCCIO AL PROBLEMA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

PUNTUALE

E

SPECIFICO

(NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI LA NORMA DICE INFATTI QUANDO C' E' IL PERICOLO E COME RIDURRE IL RISCHIO)

Dai DPR al TUSL

NEL 1979 PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA SI INTRODUCE UN SISTEMA DEL TUTTO INNOVATIVO, CHE PREVEDE UNA DIVERSA RESPONSABILITA'
PER IL DATORE DI LAVORO,
CHE DEVE PROVVEDERE DIRETTAMENTE

1. VALUTARE LA PRESENZA DI UN PERICOLO
2. VALUTARE IL RISCHIO CONSEGUENTE
3. DEFINIRE LE PROCEDURE PER ELIMINARE O RIDURRE IL RISCHIO

Dai DPR al TUSL

PROCEDURE:

- INTERVENTI TECNICI, ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI
- ADOZIONE DI DISPOSITIVI PERSONALI DI PROTEZIONE
- CONTROLLO PREVENTIVO E PERIODICO DELL'IDONEITA' FISICA DEL LAVORATORE A SVOLGERE UN DETERMINATO LAVORO
- INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI,

……..

Dai DPR al TUSL

1979 – 1981 CIRCOLARI MINISTERO DEL LAVORO
AMMINE AROMATICHE (CANCEROGENI)

1982: DPR 962/82 RECEP. DIRETTIVA CEE 78/610
VINILE MONOMERO (CANCEROGENI)

1988: DPR 175 RECEP. DIRETTIVA CEE 82/501
GRANDI RISCHI (SEVESO)

1991: D. LGS. 277 RECEP. DIRETTIVE CEE:
RUMORE
PIOMBO
AMIANTO

Dai DPR al TUSL

TUTTI I DISPOSITIVI CITATI PREVEDONO L'APPLICAZIONE DI QUESTO NUOVO SISTEMA, STRUTTURATO IN PARTICOLARE COME SEGUE:

- INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI
- VALUTAZIONE DEI RISCHI
- RIDUZIONE DEI RISCHI
- MISURE PREVENTIVE (anche sanitarie)
- INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Dai DPR al TUSL

IL D. LGS. 626/94

IL D. LGS. N. 626, CHE RECEPISCE IN PRIMO LUOGO LA DIRETTIVA CEE 391/89, STABILISCE APPUNTO QUESTI CRITERI GENERALI PER L'APPROCCIO AL PROBLEMA, PASSANDO POI AD ANALIZZARE NEL DETTAGLIO DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI.

Dai DPR al TUSL

IL D. LGS. N. 626 RECEPISCE 8 DIRETTIVE CEE:
391: validità generale (titolo I)
+
7 direttive figlie su problemi specifici:

654: luoghi di lavoro (titolo II)
655: attrezzature di lavoro (titolo III)
656: DPI (titolo IV)
269: movimentazione manuale dei carichi (titolo V)
270: videoterminali (titolo VI)
394: agenti cancerogeni (titolo VII)
679: agenti biologici (titolo VIII)

Dai DPR al TUSL

Il TUSL:
I D.D.LGS.vi n. 81/08 e 106/09

REGIONE PIEMONTE INAIL DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

Dai DPR al TUSL

STRUTTURA DEL TU

13 TITOLI

306 ARTICOLI

51 ALLEGATI

Dai DPR al TUSL

- **Titolo I** (artt. da 1 a 61): principi comuni.
- **Titoli da II a XI** (artt. da 62 a 297) : specifici obblighi di prevenzione inerenti i requisiti di sicurezza ed i mezzi di protezione a tutela dei lavoratori, secondo la seguente articolazione:

- **Titolo II** (artt. da 62 a 68) e un Allegato (IV) - **Luoghi di lavoro**
- **Titolo III** (artt. da 69 a 87) e 5 Allegati (da V a IX) - **Attrezzature di lavoro e DPI**
- **Titolo IV** (artt. da 88 a 160) e 14 Allegati (da X a XXIII) - **Cantieri temporanei o mobili**
- **Titolo V** (artt. da 161 a 166) e 9 Allegati (da XXIV a XXXII) - **Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro**
- **Titolo VI** (artt. da 167 a 171) e un Allegato (XXXIII) - **Movimentazione manuale dei carichi**
- **Titolo VII** (artt. da 172 a 179) e un Allegato (XXXIV) - **Attrezzature munite di videoterminali**
- **Titolo VIII** (artt. da 180 a 220) e 3 Allegati (da XXXV a XXXVII) - **Agenti fisici**
- **Titolo IX** (artt. da 221 a 265) e 6 Allegati (da XXXVIII a XLIII) - **Sostanze pericolose**
- **Titolo X** (artt. da 266 a 286) e cinque Allegati (da XLIV a XLVIII) - **Agenti biologici**
- **Titolo XI** (artt. da 287 a 297) e 3 Allegati (da XLIX a LI) - **Atmosfere esplosive**

- **Titolo XII** (artt. da 298 a 303) e Capi finali dei Titoli da I a XI - Disposizioni sanzionatorie
- **Titolo XIII** (artt. da 304 a 306) - Norme transitorie e finali

Dai DPR al TUSL

STRUTTURA del Titolo I

- **Titolo I** (artt. da 1 a 61): principi comuni.:

- **Capo I** (artt. da 1 a 4) – **Disposizioni generali**
- **Capo II** (artt. da 5 a 14) - **Sistema Istituzionale**
- **Capo III** (artt. da 15 a 54) – **Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro**
  - **Sez. I – Misure di tutela ed obblighi**
  - **Sez. II – Valutazione dei rischi**
  - **Sez. III – Servizio di prevenzione e protezione**
  - **Sez. IV – Formazione, informazione ed addestramento**
  - **Sez. V - Sorveglianza sanitaria**
  - **Sez. VI – Gestione delle emergenze**
  - **Sez. VII – Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori**
  - **Sez. VIII – Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali**
- **Capo IV** (artt. da 55 a 61) – **Disposizioni penali**
  - **Sez. I – Sanzioni**
  - **Sez. II – Disposizioni in tema di processo penale**

Dai DPR al TUSL

ABROGAZIONI

A decorrere dalla entrata in vigore del TU sono abrogati (Titolo XIII, art. 304):

- **DPR 27 aprile 1955, n. 547**
- **DPR 7 gennaio 1956 n. 164**
- **DPR 19 marzo 1956, n. 303 (eccetto l'articolo 64)**
- **DLGS 15 agosto 1991, n. 277**
- **DLGS 19 settembre 1994, n. 626**
- **DLGS 14 agosto 1996, n. 493**
- **DLGS 14 agosto 1996, n. 494**
- **DLGS 19 agosto 2005, n. 187**
- **L. 5 agosto 2006 n. 248 (art. 36-bis, commi 1 e 2)**
- **L. 3 agosto 2007, n. 123 (articoli 2, 3, 5, 6 e 7)**

ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia di sicurezza e salute sul lavoro incompatibile con il TU

N.B. - *Il DPR n. 302/1956, in materia di prevenzione dei rischi da atmosfere esplosive, rimane in vigore quale normativa "integrativa" del TU*

Dai DPR al TUSL

PRINCIPALI NOVITA'

PER I DATORI DI LAVORO:

1. La valutazione dei rischi allarga il campo: **il DL dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi (art. 28)**

2. Il TU introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto.

Nell'attesa:

- **per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l'autocertificazione**
- **le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (art. 29)**

3. **Tutte le sanzioni sono inasprite**. Rischiano la sospensione dell'attività le imprese che commettono gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza (artt. 14 e 55)

4. Sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza (articolo 26)

Dai DPR al TUSL

PRINCIPALI NOVITA'

PER I LAVORATORI:

1. Le norme sulla sicurezza **si applicano a tutti i lavoratori**, anche autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione all'interno dell'impresa. **Sono esclusi i lavoratori domestici e familiari** (artt. 2 e 3)

2. Devono esporre la tessera di riconoscimento solo i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto e i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in azienda. Se viola questo obbligo, il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (art. 20)

3. **Il lavoratore deve partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro, altrimenti rischia la sanzione penale dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda da 200 a 600 euro** (art. 20)

4. Viene introdotta la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche a livello territoriale e di sito produttivo (art. 47).

Dai DPR al TUSL

PRINCIPALI NOVITA'

TITOLO I – CAMPO DI APPLICAZIONE
Capo I - Art. 3

Il decreto si applica a

TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA', PRIVATI E PUBBLICI, E A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO, A TUTTI I LAVORATORI E LAVORATRICI, SUBORDINATI E AUTONOMI NONCHE' AI SOGGETTI EQUIPARATI

IL DOCUMENTO DI INDIRIZZO

IL DOCUMENTO DI INDIRIZZO

- Approvato con Determinazione della Regione n. 411 del 18 giugno 2012
- Pubblicato sul BURP n. 27 del 5 luglio 2012 il documento
- Integrazione Punto 6.2 su Formazione dei Lavoratori, dei Preposti e dei Dirigenti (C.USR n. 45 del 31.01.13)

Si può reperire

a) nel sito della Regione Piemonte:
www.regione.piemonte.it/sanita/sicurezza.html

b) nel sito dell'USR del Piemonte:
http://sicurezza.istruzionepiemonte.it/ preposte alla sicurezza di tutte le scuole del Piemonte

REGIONE PIEMONTE INAIL DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE ISTITUTO AVOGADRO TORINO

IL DOCUMENTO DI INDIRIZZO

FINALITA'

- Fornire indicazioni univoche ai Dirigenti Scolastici e alle figure preposte alla sicurezza di tutte le scuole del Piemonte;
- Suggerire un corretto approccio, dal punto di vista giuridico e operativo, nella gestione delle problematiche relative alla salute e sicurezza negli istituti scolastici;
- Fornire un quadro di riferimento e una sintesi della normativa;
- Suggerire possibili soluzioni operative.

IL DOCUMENTO DI INDIRIZZO

1. Datore di lavoro, dirigente e relativi adempimenti
2. Nomina delle figure preposte alla sicurezza
3. Formazione di RSPP e ASPP, RLS, preposti
4. La valutazione dei rischi
5. Il Documento di valutazione dei rischi
6. Informazione, formazione dei lavoratori
7. Didattica della sicurezza rivolta agli allievi
8. Sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente
9. Emergenze
10. Prevenzione incendi
11. Rapporti con gli enti locali
12. Igiene dell'ambiente di vita scolastico
13. Infortuni, MP e gestione del rapporto assicurativo

I SOGGETTI

E L’ORGANIZZAZIONE

DELLA PREVENZIONE

I soggetti e l'organizzazione della prevenzione

Datore di lavoro

Dirigenti e preposti

Servizio di prevenzione e protezione

Lavoratori

Medico competente

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Addetti alla gestione delle emergenze

Datore di lavoro

Secondo l'art. 2 lettera b del D. Lgs. 81/08 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/01, **per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione**, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi un cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo dio vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, **e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.**

Datore di lavoro

Datore di lavoro della D.G. USR, dell'UFF. V dell'USR, delle Scuole Statali

L'art. 1 del D.M. 292/96 individua così il Datore di lavoro degli Uffici dipendenti dal MPI:

B) Uffici dell'Amministrazione Periferica:
i Sovrintendenti Scolastici ed i Provveditori agli Studi

C) Istituzioni scolastiche ed educative statali:
i Capi della Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali

Datore di lavoro delle Scuole Statali non Statali

L'art. 8 DEL DM 382/98 stabilisce che:

"per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353 del TU approvato con D. Lgs. 297/94.

Ove il soggetto gestore sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente……"

Datore di lavoro

Cosa deve fare il Datore di lavoro:

- Individuare e valutare i rischi per la salute e sicurezza
- Elaborare il Documento di valutazione dei rischi
- Designare il RSPP

(Obblighi non delegabili)

- Nominare gli addetti al Servizio SPP
- Nominare il Medico Competente
- Designare gli addetti alle emergenza

Datore di lavoro

- Individuare le misure di prevenzione e protezione idonee ad eliminare o ridurre i rischi presenti nella scuola
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
- Assicurare la formazione di R-ASPP, RLS e figure sensibili
- Fornire una adeguata informazione, formazione e addestramento ai lavoratori, agli allievi equiparati, ai preposti e ai dirigenti
- Organizzare e gestire le situazioni di emergenza

Datore di lavoro

- In caso di lavori in appalto: elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), di concerto con l'Ente proprietario
- Convocare la riunione periodica almeno una volta l'anno
- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro
- Predisporre la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti
- Informare i lavoratori sulle misure da adottare in caso di grave pericolo o di emergenze e dare disposizioni per l'abbandono del posto di lavoro

Dirigenti e preposti

La figura del dirigente è definita dall'art. 2 comma 1, lettera d del D.lgs. 81/08 persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

In funzione delle loro attribuzioni e competenze possono essere individuati come dirigenti i Dirigenti dei vari uffici e nelle Scuola il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), il vicario del Dirigente scolastico e i Responsabili di plesso

Dirigenti e preposti

La figura del preposto è definita dall'art. 2 comma 1, lettera e del D.lgs. 81/08 persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Nelle scuole possono essere individuati come preposti gli insegnanti teorici e tecnico pratici durante l'utilizzo dei laboratori

Dirigenti e preposti

Esercizio di fatto di poteri direttivi

L'articolo 299 del D.lgs. 81/08 stabilisce che le posizioni di garanzia relative a Datore di lavoro, Dirigente e Preposto gravano anche su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i rispettivi poteri giuridici

Per l'individuazione dei preposti o dei dirigenti non è pertanto necessario alcun atto formale da parte del DL

Tuttavia è opportuno redigere una lista delle persone individuate come preposti e dirigenti, indicando i soggetti nei confronti dei quali si intende esercitato tale ruolo

Dirigenti e preposti

Cosa devono fare i dirigenti

✈ Affidare ai collaboratori compiti di lavoro tenendo conto delle condizioni e delle capacità dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza

✈ Richiedere ai lavoratori di osservare le norme vigenti, le disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuale

✈ Informare e formare i lavoratori sui rischi e sulle corrispondenti misure di prevenzione

Dirigenti e preposti

Cosa devono fare i preposti (art. 19)

Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori e degli studenti equiparati dei loro obblighi, nonché delle disposizioni scolastiche in materia di sicurezza e uso di DPI e in caso di persistenza delle inosservanze informare il DL

Verificare affinché solo i lavoratori e gli studenti equiparati che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone o svolgano attività che li espongono a rischi gravi e specifici

Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori e gli studenti equiparati, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

Dirigenti e preposti

Cosa devono fare i preposti

Informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischio grave e immediato e gli studenti equiparati circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori e agli studenti equiparati di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave e immediato

Segnalare tempestivamente al DL o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro delle quali venga a conoscenza sulla base delle informazioni ricevute

Frequentare appositi corsi di formazione

Servizio di prevenzione e protezione

Che cos'è

Insieme di persone, sistemi e mezzi, esterni o interni agli uffici o alla scuola, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori e gli studenti equiparati

Il servizio SPP è composto da un RSPP ed eventualmente da uno o più addetti (ASPP). Il numero degli addetti va individuato in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'ufficio o dell'istituto

In caso di RSPP esterno (anche lavoratore di un'altra unità scolastica), il DS (art. 32) deve nominare un adeguato numero di addetti interni

La norma non distingue in modo netto la figura del Responsabile da quella dell'Addetto SPP, attribuendo ad entrambi lo stesso mandato complessivo e individuando per il Responsabile solo una specifica prerogativa di coordinamento

Servizio di prevenzione e protezione

Nella scuola il Dirigente scolastico (art. 34) può svolgere direttamente i compiti del Servizio di prevenzione e protezione nel caso in cui i lavoratori non siano in numero superiore a 200, esclusi gli allievi (art. 4 comma 1c - D.lgs. 81/08)

Diversamente (art. 32 comma 8), il DS dovrà designare un RSPP individuandolo tra le seguenti categorie:

a.il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.lgs. 81/08 che si dichiari a tal fine disponibile

b.il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.lgs. 81/08 che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti

In assenza di personale di cui al precedente capoverso, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione

Servizio di prevenzione e protezione

Cosa deve fare

- individuare i fattori di rischio, partecipare alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza
- elaborare le misure preventive e protettive o di protezione individuale, conseguenti alla valutazione dei rischi
- elaborare programmi di informazione e formazione dei lavoratori e degli studenti equiparati
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, nell'ambito delle riunioni periodiche
- fornire ai lavoratori e agli studenti equiparati informazioni relative ai rischi, alle misure di prevenzione adottate, alle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e le eventuali altre situazioni di emergenza

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Sia negli Uffici Periferici sia In tutte le scuole i lavoratori possono eleggere o designare il proprio RLS (art. 47 comma 1), che viene individuato prioritariamente tra le RSU

Il numero minimo di RLS che è possibile eleggere dipende da quello dei dipendenti: 1 fino a 200 dipendenti, 3 se si superano i 200, 6 se si superano i 1.000 (nel computo dei dipendenti non rientrano gli allievi equiparati).

I lavoratori hanno il diritto di eleggere il proprio RLS, ma ciò non costituisce di per sé un obbligo né per il DL né per gli stessi lavoratori

In assenza di un RLS interno, le funzioni di tutela vengono esercitate da una Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale – RLST (art. 48)

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il RLS svolge un ruolo di garanzia e tutela, interessandosi ai problemi della salute e della sicurezza, con le seguenti attribuzioni:

- ha libero accesso a qualsiasi luogo dell'ambiente lavorativo
- viene consultato dal DL in ordine alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
- riceve tutte le informazioni e una adeguata formazione per svolgere il proprio ruolo
- partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione
- si fa promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate dagli altri lavoratori in merito ai problemi connessi alla sicurezza sul lavoro

Medico competente

Il medico competente (MC) è un medico con attribuzioni specifiche sulla salute e la sicurezza sul lavoro (art. 38)

Il MC deve essere nominato direttamente dal DL e deve avere requisiti professionali che lo abilitano alla funzione

Per svolgere le funzioni di MC è necessario possedere uno dei seguenti titoli:

- specializzazione in medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in igiene del lavoro o in clinica del lavoro

L'elenco Nazionale dei medici competenti è tenuto presso il Ministero della Salute ed è consultabile nel sito del Ministero

Medico competente

I principali compiti del MC (artt. 39-42) sono:

- definire la periodicità delle visite mediche (sorveglianza sanitaria)
- effettuare le visite periodiche e formulare i giudizi di idoneità alla mansione svolta
- compilare le cartelle sanitarie e di rischio per ognilavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria
- effettuare sopralluoghi negli uffici periferici e nelle scuole, con particolare riferimento alle postazioni di lavoro
- collaborare all'elaborazione del DVR
- partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione

Addetti alla gestione delle emergenze

Lavoratori, designati dal DL, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori e degli studenti in caso di pericolo grave e immediato, di primo soccorso e gestione delle emergenze

La gestione delle emergenze è un argomento delicato e particolarmente importante in ambito scolastico per il numero delle persone presenti nelle scuole e per la presenza di minori

Per definire gli addetti alle emergenze, la Circolare MIUR 119/99 ha coniato il termine **figure sensibili**, che indica appunto l'insieme delle persone incaricate di attivare gli interventi di primo soccorso, di occuparsi della prevenzione incendi e di intervenire in situazioni di emergenza

Addetti alla gestione delle emergenze

Addetti alla prevenzione incendi

Personale dipendente nominato dal DL, che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno, opportunamente formato ai sensi del D.M. 10/3/98

In numero sufficiente a coprire le esigenze dell'ufficio periferico o della scuola, in base alla valutazione dei rischi e all'organizzazione delle attività amministrative e scolastiche

Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro

Hanno responsabilità penali solo nel caso di "omissione di soccorso" (C.P. art. 593)

Non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3)

Addetti alla gestione delle emergenze

I principali compiti degli addetti alla prevenzione incendi

Controllo visivo (anche quotidiano) su:

- □Porte e vie (libere)
- □ Segnaletica (visibile e integra)
- □ Luci di emergenza (funzionanti)
- □Mezzi di estinzione (accessibili)

Controlli periodici (almeno semestrali) su:

- □ Funzionalità degli impianti tecnologici
- □ Efficienza dei presidi antincendio

Partecipazione alla manutenzione, segnalando i malfunzionamenti

Collaborazione con i Vigili del Fuoco

Addetti alla gestione delle emergenze

Incaricati di Primo Soccorso

Personale dipendente nominato dal DL che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno, opportunamente formato ai sensi del D.M. 388/03

In numero sufficiente a coprire le esigenze degli uffici periferici o della scuola, sulla base della valutazione dei rischi e dell'organizzazione delle attività amministrative e scolastiche

Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro

Hanno responsabilità penali solo nel caso di "omissione di soccorso" (C.P. art. 593)

Il ruolo e le finalità del servizio di primo soccorso interno agli istituti scolastici rimane sussidiario a quello dei servizi pubblici di emergenza (118), di cui la dizione "primo soccorso"

Addetti alla gestione delle emergenze

I principali compiti degli Incaricati di Primo Soccorso

- Soccorrere chiunque si trovi nell'ufficio periferico o a scuola
- Decidere quando chiamare il 118 e come gestire il soccorso
- Intervenire prontamente e autonomamente
- Relazionare sugli interventi effettuati
- Partecipare alla redazione del Piano di Emergenza
- Collaborare alle prove di evacuazione

Non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3 del D.lgs. 81/08)

Lavoratori

Il D.lgs. 81/08 (art. 2) definisce come lavoratore qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione

Il lavoratore è tenuto a prendersi cura della sua sicurezza e degli altri in prima persona, conformemente alla formazione e informazione ricevuta sui rischi presenti nella scuola, adeguando il proprio comportamento e verificando quello dei colleghi

Nella scuola sono classificabili come lavoratori il personale docente e non docente, a prescindere da eventuali altri inquadramenti funzionali all'organizzazione scolastica e gli allievi equiparati ai lavoratori

Lavoratori

Equiparazione degli allievi ai lavoratori

L'art. 2 del D.lgs. 81/08 prevede che siano equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali (VDT) limitatamente al periodo in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione

Gli allievi delle scuole sono, pertanto, equiparabili a lavoratori quando sono effettivamente impiegati in attività di laboratorio nell'uso di sostanze e attrezzature di lavoro, quando sono esposti a rischio chimico, fisico e biologico (se considerato nel DVR) e quando usano VDT, nel caso di attività curricolare svolta in aula informatica

Lavoratori

L’art. 2 del D. Lgs. 81/08 prevede anche che sia equiparato ai lavoratori: :

- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro

Lavoratori

Lavoratori equiparati:

Ai fini della salute e sicurezza sul lavoro:

- i tirocinanti;
- gli allievi in stage;
- gli studenti in alternanza Scuola – Lavoro

sono

Equiparati

secondo la definizione dell'**art. 2 c.1 lettera a) del Dlgs 81/08**

Lavoratori

LEGGE 107/15 “LA BUONA SCUOLA” ART. 1 COMMA 38

Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Lavoratori

Cosa deve fare il lavoratore e lo studente equiparato (art. 20)

- Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal DL
- Segnalare al DL o al responsabile di plesso i guasti di macchine, impianti o dispositivi, nonché di qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza
- Partecipare alla formazione
- Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal DL

Lavoratori

Cosa deve fare il lavoratore e lo studente equiparato (art. 20)

- Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione…
- Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza
- Utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza

Lavoratori

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato (art. 44)

- Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa

- Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il DS, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza

Lavoratori

SANZIONI LAVORATORI

- ART. 59 del TUSL:

I lavoratori sono puniti:

a) Con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli
   - 20, comma 2 lettere da b) a i);
   - 43, comma 3, primo periodo

b) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'art. 20, comma 3

TABELLA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

SOGGETTO	ORE DI FORMAZIONE	ORE DI AGGIORNAMENTO
DL (SPP)	16 Rischio basso 32 Rischio medio 48 Rischio alto	6 nel quinquennio 10 nel quinquennio 14 nel quinquennio
RSPP	100 (Mod. A=28, Mod. B=48, Mod.C=24)	Almeno 40 nel quinquennio (di cui al max 50% con convegni o seminari)
ASPP	76 (Mod. A=28, Mod. B=48)	Almeno 20 nel quinquennio (di cui al max 50% convegni o seminari)
DIRIGENTI	16	6 nel quinquennio
PREPOSTI	CORSO DEI LAVORATORI + 8 ORE	6 nel quinquennio
RLS	32	4 annue da 10 a 50 lavoratori 8 annue da 51 lavoratori
LAVORATORI	4 generale + 8 specifica (Rischio medio)	6 Form. Specifica nel quinquennio
ADDETTI ALL'EMERGENZA	4 Rischio basso (fino a 100 presenze) 8 Rischio medio (con attestato VVF) (tra 100 e 1000 presenze) 16 Rischio elevato (con attestato VVF) (oltre 1000 presenze)	Circ. M.I. 23.02.11 n. 12653 2 per Rischio Incendio Basso 5 per rischio Incendio Medio 8 per rischio incendio Alto Periodicità triennale
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO	12	4 nel triennio almeno per la capacità di intervento pratico

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA DELL'USR PIEMONTE
SEDE DI CORSO VITTORIO EMANULE II, 70

DATORE DI LAVORO
Dott. Fabrizio MANCA
Direttore Generale USR

Delegato
del Datore di lavoro:
Dott. Franco Calcagno

Dirigenti:
Dott. Giuseppe Bordonaro
Dott. Franco Calcagno

MEDICO COMPETENTE:
Dott. Antonio Mosso

RSPP:
Dott. Giancarlo Sartoris

SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE

ASPP:
Sig.ra Patrizia Cotti

Addetti alla Gestione delle
Emergenze e Primo Soccorso

LAVORATORI

RLS:
Sig.ra Marinella Tozzo

REGIONE PIEMONTE
INAIL DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE
ISTITUTO AVOGADRO TORINO

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA DELL'USR PIEMONTE
SEDE DI VIA COAZZE, 18

DATORE DI LAVORO
Dott. Fabrizio MANCA
Direttore Generale USR

Delegato
del Datore di lavoro:
Dott. Stefano Suraniti

Dirigenti:
Dott. Sergio Blazina
Dott. Giuseppe Bordonaro
Dott. ssa Tecla Riverso

MEDICO COMPETENTE:
Dott. Antonio Mosso

RSPP:
Dott. Giancarlo Sartoris

SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE

ASPP:
Sig.ra Patrizia Cotti

Addetti alla Gestione delle
Emergenze e Primo Soccorso

LAVORATORI

RLS:
Sig.ra Marinella Tozzo

REGIONE PIEMONTE
INAIL DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE
ISTITUTO AVOGADRO TORINO

Esercizio e svolgimento degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08:

- Art. 18 co. 3 ossia Richiesta all'Amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico, delle certificazioni di agibilità di strutture ed impianti degli immobili e gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e dell'edificio;

- Art. 18 c.3 ossia vigilanza in ordine agli adempimenti di cui agli art. 22,23,24

ADDETTI EVACUAZIONE/ANTINCENDIO USR: SEDE CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70

NOMINATIVO	PIANO
DIANA Angela	TERZO
MALLAMACI Guido	
RODELLA Alessandra	
QUARANTA Rita	
TOZZO Marinella	
CACCAMO Giorgetta	QUARTO
CACCAMO Maria Grazia	
CARNAZZA Daniela	

REGIONE PIEMONTE INAIL DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE ISTITUTO AVOGADRO TORINO

ADDETTI PRIMO SOCCORSO USR: SEDE CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70

NOMINATIVO	PIANO
CARUSO BAVISOTTO Serena	TERZO
DONOFRIO Milena	
NOTO Concetta	
OLLINO Graziella	
CACCAMO Giorgetta	QUARTO
CACCAMO Maria Grazia	
CARNAZZA Daniela	

REGIONE PIEMONTE INAIL DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE ISTITUTO AVOGADRO TORINO

ADDETTI EVACUAZIONE/ANTINCENDIO USR: SEDE VIA COAZZE, 18

NOMINATIVO	PIANO
BUSSOTTI Barbara	QUARTO
OSTELLINO Ezio Claudio	
TROMMASSI Laura	
FIORE Carla	QUINTO
PRIOTTI Giuliana	
GALLARDO Adriana	SESTO
LANZA Paola	
PAVONE Anna Maria	

REGIONE PIEMONTE INAIL DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE ISTITUTO AVOGADRO TORINO

ADDETTI PRIMO SOCCORSO USR : SEDE VIA COAZZE, 18

NOMINATIVO	PIANO
BUSSOTTI Barbara	QUARTO
PARAFIORITI Concetta	
NAVONE Paolo	QUINTO
PRIOTTI Giuliana	
SCAPINO Maria Angela	SESTO
VIOLA Ivana	

REGIONE PIEMONTE INAIL DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE ISTITUTO AVOGADRO TORINO

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA UFF. V DELL'USR PIEMONTE
SEDE DI VIA COAZZE, 18

DATORE DI LAVORO
Dott. STEFANO SURANITI

MEDICO COMPETENTE:
Dott. Antonio Mosso

Addetti alla Gestione delle Emergenze e Primo Soccorso

LAVORATORI

RLS:
Sig. Grazio Urso

RSPP:
Dott. Giancarlo Sartoris

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ASPP:

REGIONE PIEMONTE
INAIL DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE
ISTITUTO AVOGADRO TORINO

ADDETTI EVACUAZIONE/ANTINCENDIO UFF V; AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI TORINO: SEDE VIA COAZZE, 18

COORDINATORE	D'AMATO Gerardo
Vice coordinatore	MANTOVANI Roberto

NOMINATIVO	PIANO
PETRUCCELLI Giosué	II INTERRATO
D'AGNONE Maria Assunta	I INTERRATO
DI FRANCO Giuseppino	
DE RUVO Angela Maria	TERRA
IACONA Umberto	
IENNACCO Antonio	

REGIONE PIEMONTE INAIL DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE ISTITUTO AVOGADRO TORINO

ADDETTI EVACUAZIONE/ANTINCENDIO UFF V; AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI TORINO: SEDE VIA COAZZE, 18

NOMINATIVO	PIANO
BRUNO Giuseppe	PRIMO
MANTOVANI Roberto	
NORATA Domenica	
PISANIELLO Rosa	
D'AMATO Gerardo	SECONDO
FERRANTINI Rosalba	
RUGGIERO Maria Grazia	

ADDETTI EVACUAZIONE/ANTINCENDIO UFF V; AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI TORINO: SEDE VIA COAZZE, 18

NOMINATIVO	PIANO
ALAIMO Eleonora	TERZO
BAGALA' Consolata	
BORRIELLO Pasquale	
RUSSIANI Patrizia	
SCORNAVACCHE Maria	
DI GIOIA Daniela	QUARTO
TARTAGLIA Claudia	

REGIONE PIEMONTE INAIL DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE ISTITUTO AVOGADRO TORINO

ADDETTI PRIMO SOCCORSO UFF. V AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI TORINO: SEDE VIA COAZZE, 18

NOMINATIVO	PIANO
CANCELOSI Anna	Terra Primo interrato Secondo Interrato
GESUALDI Nicoletta	PRIMO
FALCO Marina	SECONDO
ALAIMO Eleonora	TERZO
NOBILE Patrizia	
PRUDENZANO Stella	QUARTO

CONCETTI

DI RISCHIO E DANNO

REGIONE PIEMONTE INAIL DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE ISTITUTO AVOGADRO TORINO

Cenni ai concetti di rischio e danno

Il **rischio** è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone

La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di **pericolo** e delle possibilità che essa si trasformi in un danno

Il pericolo si può definire come la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare un **danno**

Cenni ai concetti di rischio e danno

Il **danno** è qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi di un evento che provochi una lesione fisica o un danno alla salute

Si misura attraverso la gravità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del danno

Cenni ai concetti di rischio danno pericolo

pericolo

probabilità

R = P x D

rischio

danno

danno

Tipi rischi

Rischio per la SICUREZZA	Rischio per la SALUTE	Rischio TRASVERSALE
evento traumatico	evento progressivo	situazione di disagio
Infortunio	Malattia professionale	Malattia professionale
evidente	complesso	molto complesso

Matrice di valutazione del rischio

P \ D	1	2	3
3	3	6	9
2	2	4	6
1	1	2	3

Figura 1 – rappresentazione a matrice per la definizione del rischio –
Fonte: MIUR – progetto formazione dirigenti scolastici, 2003

Definiti la Probabilità (P) e la gravità del Danno (D), il Rischio (R) viene calcolato con la formula R = PxD e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del Danno e in ordinate la Probabilità del suo verificarsi

Stima della gravità del danno

Valore	Livello gravità danno	Definizioni/Criteri
3	grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o addirittura letale. Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e invalidanti.
2	medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
NB: Deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame: a tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidenti di quel tipo: di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.		

Stima della probabilità di accadimento

Valore	Livello probabilità	Definizioni/Criteri
3	**molto probabile**	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in aziende simili. Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.
2	**probabile**	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa.
1	**poco probabile**	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun episodio. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e incredulità.

P \ D	1	2	3
3	3	6	9
2	2	4	6
1	1	2	3

Nella matrice i rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra, quelli minori le posizioni in basso a sinistra, con tutta la serie di posizioni intermedie. Tale rappresentazione costituisce un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione numerica e cromatica del livello di rischio permette di identificare la priorità degli interventi da effettuare, ad es:

R >= 6 Azioni correttive immediate

3 <= R <= 4 Azioni correttive da programmare con urgenza

1 <= R <= 2 Azioni correttive da programmare nel breve-medio termine

LE MISURE

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

REGIONE PIEMONTE INAIL DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE ISTITUTO AVOGADRO TORINO

Le misure di prevenzione e protezione

Il dirigente scolastico, quale datore di lavoro, è tenuto ad eseguire un'accurata valutazione di tutti i rischi presenti nella sua scuola: la valutazione deve essere dettagliata e puntuale, intervenendo "reparto per reparto", mansione per mansione, macchina per macchina, locale per locale. Vanno considerati e previsti non solo i rischi più evidenti, ma anche quelli potenziali, e quelli derivanti da comportamenti "non corretti ma ragionevolmente possibili o prevedibili" (art. 28 e 29)

La valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori è finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

Le misure di prevenzione e protezione

La **valutazione dei rischi** è un obbligo fondamentale per la prevenzione in qualsiasi luogo di lavoro o attività

Vanno valutati i rischi:

- generali di impresa
- degli ambienti di lavoro
- specifici di ogni postazione di lavoro

La valutazione dei rischi deve essere riportata in un documento (**DVR**) sempre presente in azienda che deve contenere anche:

- i criteri adottati per la stessa valutazione
- le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale conseguenti alla valutazione
- la programmazione (tempi e investimenti) delle misure necessarie al continuo miglioramento

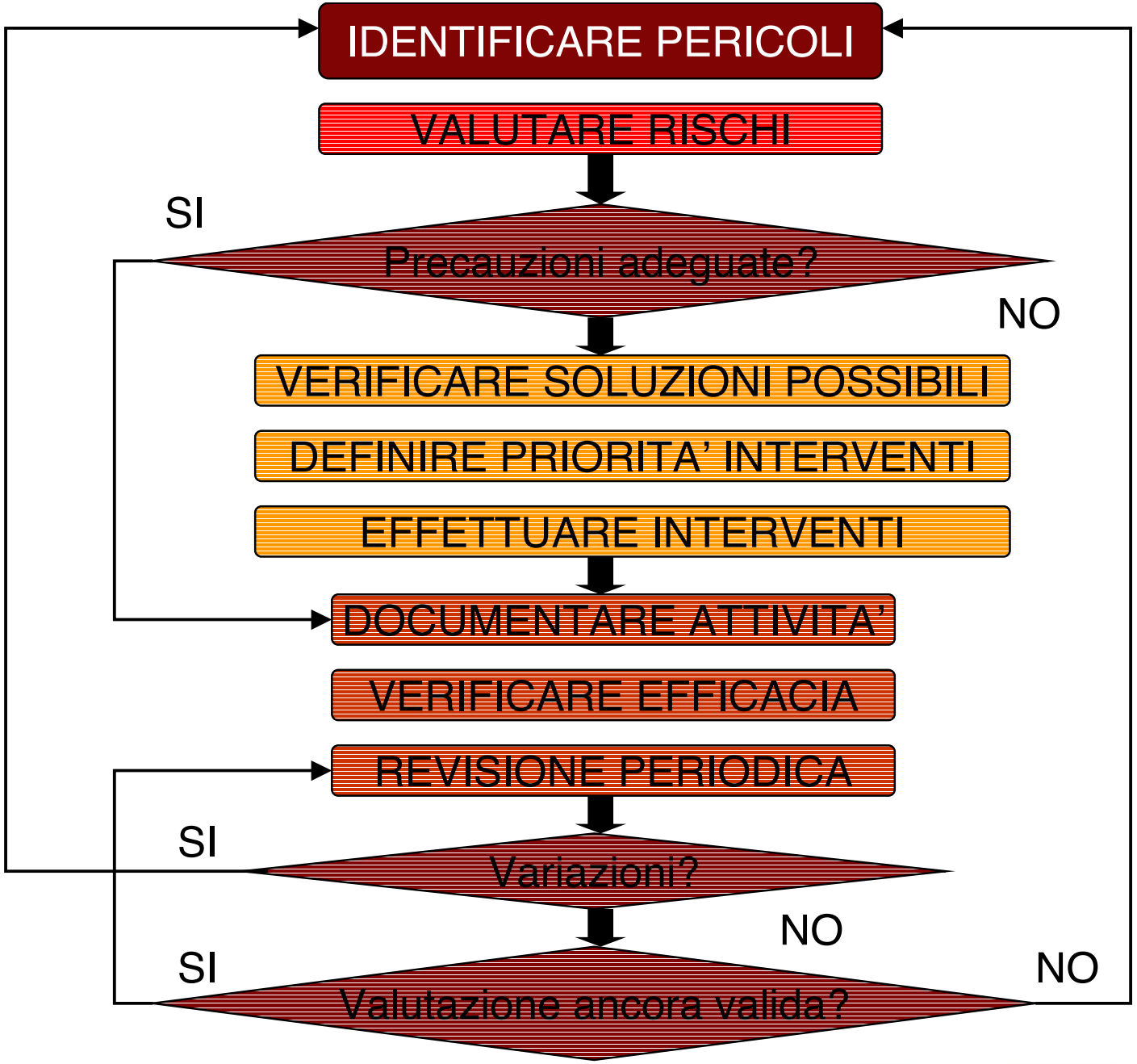

Realizzato con il contributo dell'INAIL – Direzione Regionale Piemonte

Le misure di prevenzione e protezione

I RISCHI DA VALUTARE

- I rischi presenti negli ambienti secondo i requisiti minimi dei luoghi di lavoro previsti dal Titolo II
- I rischi delle attrezzature di lavoro, verificando la rispondenza con i requisiti di sicurezza indicati al Titolo III
- I rischi specifici connessi con le mansioni presenti nell'organizzazione
- I rischi "normati" che richiedono una sezione di valutazione approfondita, ad esempio:
    - Movimentazioni manuale di carichi
    - VDT
    - Rumore
    - Sostanze e prodotti chimici
    - Amianto (se presente)
    - Agenti biologici (se presenti)
- I "nuovi" rischi

Le misure di prevenzione e protezione

I "NUOVI" RISCHI

•Stress lavoro-correlato, secondo Accordo europeo 8 ottobre 2004

•Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo il D.lgs. 151/01

• Rischi connessi alle differenze di genere

• Rischi connessi alle differenze di età

•Rischi connessi alle differenze di provenienza da altri Paesi

Le misure di prevenzione e protezione

Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (D.lgs. 151/01)

•Riconoscimento delle mansioni vietate (spostamento o astensione anticipata)

•Verifica dei rischi per la gestante anche per le mansioni non vietate (adozione di precauzioni o spostamento o astensione anticipata)

Rischi connessi alle differenze di genere

•Garantire pari opportunità (elementi che provocano effetti diversi a seconda del sesso e che pregiudicano formazione, carriera, ecc.)

•Rischi da molestie (condotte continuative che creano situazioni intimidanti, ostili e offensivi)

Le misure di prevenzione e protezione

Rischi connessi alle differenze di età

•Allievi giovanissimi (ridotta percezione del rischio, custodia, sorveglianza, ecc.)

• Lavoratori di età superiore ai 55 anni

• Rischi ergonomici

• Orario, turni e ritmi di lavoro

Rischi connessi alle differenze di provenienza da altri Paesi

•Difficoltà linguistiche (anche connesse all'in-formazione sulla sicurezza)

• Differenze culturali e religiose (clima d'aula)

Le misure di prevenzione e protezione

Gli esiti della valutazione dei rischi devono essere riportati nel **Documento di valutazione dei rischi**, che deve fotografare la realtà della scuola in termini di attività svolte, rischi presenti, misure prevenzionali adottate per l'eliminazione o, ove non è possibile l'eliminazione, la riduzione al minimo dei rischi, le misure di protezione collettiva e individuale, le eventuali criticità rilevate, il programma temporale degli interventi di miglioramento e di messa in sicurezza previsti... (art. 28)

Le misure di prevenzione e protezione

L'aggiornamento del DVR deve avvenire per ogni variazione sostanziale delle situazioni e condizioni di lavoro (art. 29 comma 3)

Il DVR deve essere custodito presso l'istituto al quale si riferisce (nel caso di più sedi/plessi presso la sede centrale) (art. 29 c. 4)

Su precisa richiesta, il RLS ha diritto di ricevere copia del DVR (art. 50 comma 4, art. 18 comma 1 lett. o)

Opportuno definire le competenze e le modalità di coinvolgimento del RLS in caso di modifiche e regolamentare l'eventuale accesso al DVR da parte di figure diverse dal R-ASPP, RLS (es. richiesta scritta motivata) o l'illustrazione ai lavoratori dei contenuti in occasione di incontri informativi

IL SISTEMA PUBBLICO

DELLA PREVENZIONE

REGIONE PIEMONTE INAIL DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE ISTITUTO AVOGADRO TORINO

Il sistema pubblico della prevenzione

Regione - ASL - SPreSAL

Vigili del fuoco

INAIL

Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL)

ARPA

REGIONE PIEMONTE INAIL DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE ISTITUTO AVOGADRO TORINO

COSA SI INTENDE PER ORGANO DI VIGILANZA E CONTROLLO

Per **vigilanza** si intende la verifica della rispondenza degli ambienti, degli impianti e delle macchine alle norme di sicurezza vigenti;

Per **controllo** si intende la verifica periodica dell'efficienza, nel tempo, di macchine ed impianti ritenuti particolarmente a rischio.

La riforma sanitaria

Con la riforma sanitaria del 1978, la tutela della salute dei lavoratori diviene parte integrante e fondamentale della tutela della salute delle persone in un'ottica di prevenzione.

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e la promozione della salute negli ambienti di lavoro diventano obiettivi prioritari dell'attività del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e del Piano Nazionale della Prevenzione.

La riforma sanitaria

La legge quadro (Legge 833 del 1978) assegna alle Regioni la programmazione e il coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro

Mentre le competenze in materia d'igiene e sicurezza passano dall'Ispettorato del Lavoro alle neonate strutture delle **Unità Sanitarie Locali** (oggi trasformate in aziende, da cui la sigla ASL), dedicate alla prevenzione nei luoghi di lavoro

Competenze in materia di prevenzione

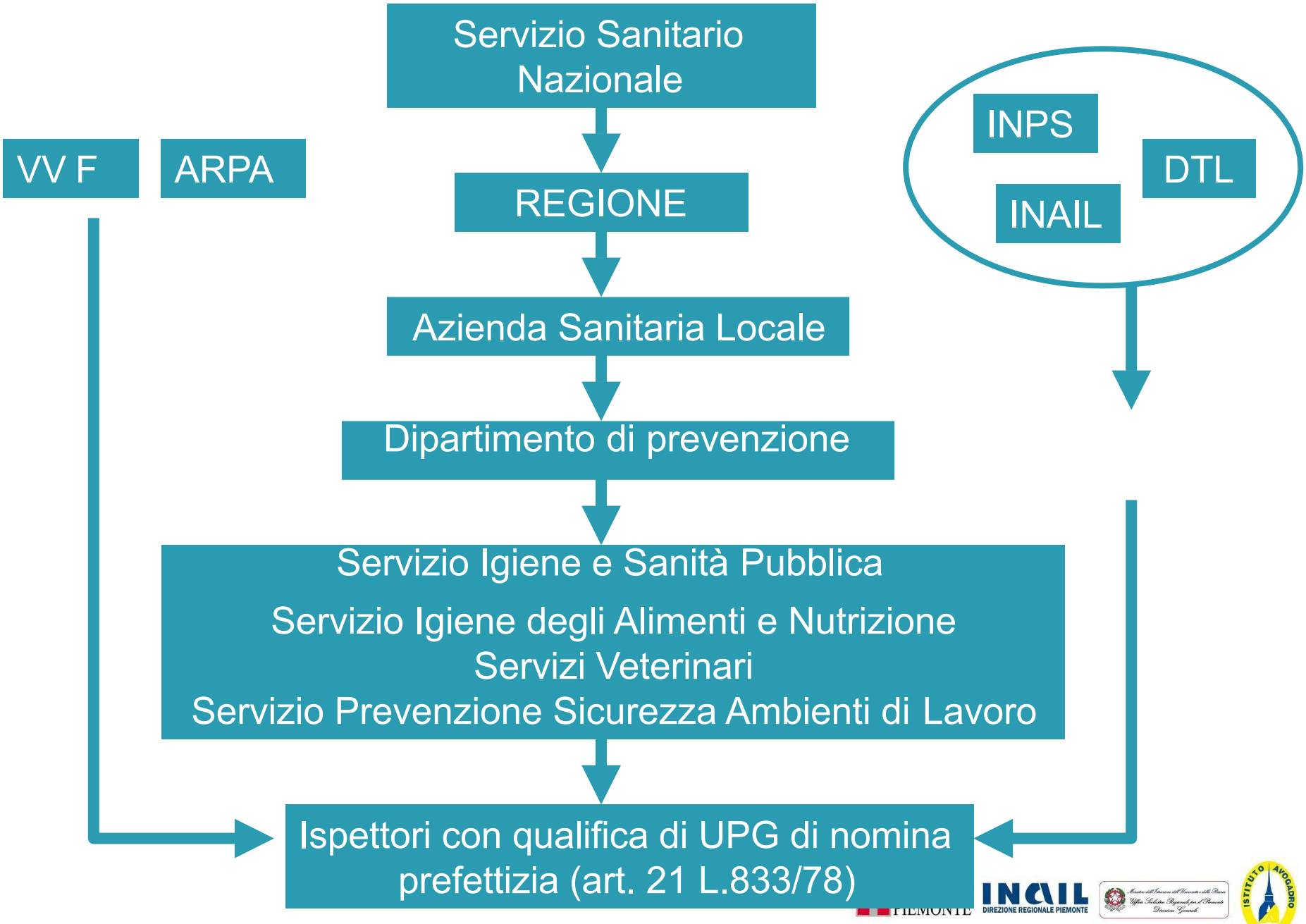

Le attività della Regione Piemonte

Promuove e dà attuazione al Piano Regionale della Prevenzione

Coordina e controlla l'attività dei Servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPreSAL)

Promuove studi e ricerche epidemiologiche sugli infortuni e sulle malattie professionali

Promuove piani di prevenzione e progetti in determinati comparti lavorativi (edilizia, agricoltura, scuola)

Promuove la formazione e l'informazione

Le attività della Regione Piemonte

➢L'informazione e assistenza. L'art.10 del D. Lgs. 81/08 prevede che le Regioni, tramite le ASL, [ ] svolgano attività di informazione, assistenza e *consulenza** in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a supporto delle aziende.

*L'attività di consulenza non viene svolta vista l'incompatibilità della stessa con l'attività di vigilanza dei servizi ASL, prevista nel D.lgs. 81/08

➢La promozione della sicurezza nelle scuole

Competenze in materia di prevenzione

Numero 3 - Settembre 2013

io scelgo la sicurezza

REGIONE PIEMONTE

NEWSLETTER

BOLLETTINO REGIONALE SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La formazione in materia di sicurezza sul lavoro

Il Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 11 luglio 2013 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-5962 del 17 giugno 2013 relativa al recepimento degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla revisione e riordino dei provvedimenti regionali in materia di cui alle Deliberazioni n. 49-3373 e n. 50-3374 del 11/07/2006.

Gli Accordi tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 n. 221 e 223 riguardano la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, di cui all'art. 37 e la formazione del datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, di cui all'articolo 34 del D.lgs. 81/08.

Il primo disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.lgs. 81/08.

Il secondo disciplina i contenuti minimi, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP).

L'Accordo del 22 febbraio 2012 n. 53 concerne l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/08.

Il provvedimento regionale del 16 giugno 2013, che riguarda inoltre la revisione e il riordino delle delibere n. 49-3373 del 11/07/2006 relativa ai corsi di formazione per i lavoratori addetti ai lavori in quota (ponteggiati e lavoratori su funi) e n. 50-3374 del 11/07/2006 relativa ai corsi di formazione per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione aziendale (RSPP e ASPP), riporta in allegato un documento contenente le indicazioni operative per la formazione di tutte le figure sensibili previste dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tale documento è stato elaborato da uno specifico gruppo di lavoro, che si occupa delle tematiche attinenti alla formazione alla salute e sicurezza dei lavoratori, costituito in seno al Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 7 del D.lgs. 81/08, come previsto dall'art. 1, comma 4 del DPCM del 21 dicembre 2007, che svolge, tra l'altro, la funzione di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuove l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni.

Il consueto approfondimento del presente numero di Io scelgo la sicurezza è dedicato alla formazione in materia di sicurezza del lavoro con due articoli uno di presentazione del provvedimento regionale recentemente pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione e uno sugli strumenti necessari per l'attività di controllo da parte dei competenti soggetti pubblici.

Apertura

IN QUESTO NUMERO

FOCUS
Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

NEWS
Convegno sui tumori naso-sinusali
Meno carta più sicurezza
Trasmissione dei dati sanitari
Il Piano agricoltura
La sicurezza in ospedale

REGIONE PIEMONTE

ASSESSORATO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SANITA'

QUESITI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

GRUPPO DI LAVORO INFO.SICURI

REGIONE PIEMONTE

DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA SICUREZZA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL PIEMONTE

INAIL Piemonte
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Regione Piemonte - Assessorato alla Tutela della salute e Sanità

Il Comitato Regionale di Coordinamento (art. 7)

Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, presso ogni Regione opera il Comitato regionale di coordinamento di cui al DPCM del 21 dicembre 2007

Il DPCM del 21.12.2007, in applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 123, ha stabilito che i Comitati regionali svolgano i propri compiti di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni nazionali, al fine di individuare i settori e le priorità di intervento in materia

Le attività dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL)

- attività sanitarie
- attività amministrative
- vigilanza nei luoghi di lavoro
- indagini su infortuni e malattie professionali
- assistenza e promozione della salute

Attività sanitarie

- Certificazioni di idoneità al lavoro (minori, utilizzo di esplosivi, conduzione caldaie a vapore, impiego di gas tossici, attività di autoriparazione, responsabile impianti a fune, maestri di sci)

- Ricorsi contro il parere espresso dal medico competente

- Visite specialistiche in medicina del lavoro per consulenza a medici di base e ospedalieri

- Esami strumentali di screening (audiometrie, spirometrie) su richiesta del medico competente

- Tutela delle lavoratrici madri mediante accertamento delle condizioni lavorative e ambientali di rischio per le gravidanze

Attività amministrative

Autorizzazione piani di lavoro per rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto

•Autorizzazioni all'uso lavorativo di locali sotterranei o semisotterranei: ai sensi dell'art. 65, comma 3, del D.lgs. 81/08

• Rilascio e rinnovo patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici

• Ricezione di comunicazioni, notifiche o registri obbligatori:
-notifica per apertura cantieri;
-comunicazioni per situazioni pericolose, di superamento dei limiti o emergenza (rumore, impiego cancerogeni, uso di agenti biologici, presenza di amianto);
-registro degli esposti (rumore, cancerogeni, agenti biologici, amianto)

Vigilanza nei luoghi di lavoro

Il Ruolo delle Regioni e delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) è stato individuato e normato nella **legge quadro del SSN 833/78** e riaffermato nella legislazione successiva fino al D.lgs. 229/99

L'attività di prevenzione e vigilanza sul rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta dalle Aziende Sanitarie e, in particolare, dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (**SPreSAL**), presenti all'interno dei Dipartimenti di Prevenzione delle singole ASL (art. 13 del D.lgs. 81/08)

Le competenze dei Vigili del fuoco

Art. 13 comma 1 - La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta [ ], per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Art. 46 comma 6 [ ] ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

I servizi ispettivi del Ministero del Lavoro

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro], lo [stessopersonale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7:

a)attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile [ ], opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c)ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, [ ], informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs act)

Al fine di semplificare e razionalizzare l'attività ispettiva l'art. 1, comma 7, lettera l) prevede l'istituzione di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DTL), dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

Le competenze dell'INAIL

Ente pubblico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

-ha compiti di riscossione dei premi assicurativi e di erogazione delle prestazioni economiche e sanitarie di competenza dell'Istituto

-svolge attività di prevenzione, informazione e ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Le prestazioni assicurative dell'INAIL

➢ **indennità per inabilità temporanea al lavoro che comporta astensione dal lavoro per più di tre giorni**
viene erogata dal 4° giorno successivo alla data di infortunio o manifestazione di malattia fino alla guarigione e viene calcolata sulla retribuzione media giornaliera

➢ **indennizzo per il danno permanente dell'integrità psicofisica, danno biologico**
per lesioni con grado compreso fra il 6 e il 15% è previsto l'indennizzo in capitale, dal 16% viene erogato una rendita, senza riferimento alla retribuzione ma secondo le tabelle delle menomazioni, del danno biologico e del danno patrimoniale

Altre prestazioni INAIL

•Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi

•Rendita ai superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio o malattia professionale

• Assegno per spese funerarie

• Assegno per assistenza personale continuativa

•Assegno per incollocabilità, erogato per impossibilità di collocazione in qualsiasi settore lavorativo

• Protesi e presidi

• Cure termali

Le competenze dell'ARPA

L'ARPA, attraverso la Struttura Verifiche impiantistiche, svolge le verifiche periodiche ex art. 71 comma 11 su:

- Apparecchi a pressione
- Apparecchi di sollevamento
- Omologazioni di impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione
- Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Le competenze dell'ARPA

La Struttura di Igiene Industriale si occupa di sicurezza negli ambienti di lavoro ed affronta problemi correlati ai rischi di natura chimica, fisica e biologica.

Interviene su richiesta delle ASL, sia dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro (SPreSAL) sia dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), oppure su richiesta della Procura della Repubblica.

Organi di vigilanza

Il D.lgs. 81/08 (Testo unico della sicurezza) attribuisce i compiti di prevenzione e vigilanza sul rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle ASL competenti per territorio (art. 13)

La struttura dell'ASL che si occupa specificamente di questa materia è Il Dipartimento di prevenzione tramite il servizio SPreSAL (Servizio di Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro)

Organo di polizia giudiziaria

I Servizi nella loro veste di organo di polizia giudiziaria hanno un rapporto funzionale diretto con l'Autorità Giudiziaria (art. 109 Costituzione).

La natura di tale rapporto non è gerarchica in quanto l'Autorità Giudiziaria e l'Azienda Sanitaria Locale non appartengono alla medesima amministrazione pubblica.

Il rapporto funzionale diretto non è con i singoli Operatori UPG dei Servizi ma con i Direttori/Responsabili dei Servizi, i quali assicurano l'espletamento delle funzioni di PG del Servizio nel rispetto del CP e del CPP, organizzando le attività di iniziativa (art. 55 c. 1 CPP) e quelle delegate dalla Procura (art. 55 c. 2 CPP).

Qualifica UPG

Gli operatori dei Servizi che hanno la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono accedere a tutti i luoghi di lavoro per svolgere le attività necessarie e redigere gli eventuali atti di PG; la qualifica di Ufficiale di PG per tali Operatori, in ragione dell'art. 21 della L. 833/78, richiede un decreto con nomina prefettizia su richiesta del Presidente della Regione.

La qualifica di PG dei singoli operatori dei Servizi è inquadrabile nell'art. 57 comma 3 CPP, ovvero nei limiti del servizio esplicato e secondo le rispettive attribuzioni; pertanto, le funzioni di PG sono esplicabili nell'ambito "salute e sicurezza sul lavoro", nei limiti del territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale (salvo delega dell'Autorità Giudiziaria) e del proprio orario di lavoro.

Attivazione della vigilanza

La vigilanza può essere attivata sia nell'ambito di uno specifico programma di lavoro (ad esempio: progetto, piano mirato), sia a seguito di segnalazione o richiesta di intervento.

La vigilanza su programma va collocata all'interno della programmazione complessiva delle attività dei Servizi quale strumento per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, inseriti nei programmi nazionali e regionali.

Alle richieste che abbiano autore identificabile e contenuti circostanziati, si dà seguito con interventi opportuni, ivi compreso un intervento di vigilanza se necessario.

Gli interventi di vigilanza

Gli interventi di vigilanza, di norma, sono supportati da linee guida di intervento a disposizione degli UPG e, nei casi possibili, da check list.

Le linee guida, le istruzioni operative e le check list definiscono indirizzi e modalità dell'intervento di vigilanza per rispondere alle finalità del mandato conferito; esse sono strumenti importanti di omogeneità e di trasparenza per perseguire gli obiettivi di qualità della vigilanza.

Gli obiettivi specifici dell'UPG sono l'eliminazione delle situazioni di rischio rilevate e, contestualmente, la formazione di atti di PG

Poteri dell'Organo di vigilanza

➢Potere di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri (art. 8 DPR 520/55)

➢ Potere di impartire prescrizioni in caso di inosservanza della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, indicando modalità e tempi della regolarizzazione, contro le quali non è ammesso ricorso in via amministrativa (artt. 20 e 21 D.lgs. 758/94)

➢Diffida: potere di diffidare il DL, in caso di inosservanza delle norme di legge in materia, ad astenersi o a compiere una determinata attività. E' ammesso ricorso in via amministrativa (art. 9 DPR 520/55)

➢ Potere di disposizione: potere di impartire, sulla base di un apprezzamento discrezionale e in difetto di previsioni di leggi specifiche, disposizioni immediatamente esecutive, contro le quali è ammesso ricorso in via amministrativa (art. 10 DPR 520/55)

ALTRI SOGGETTI DI CONTROLLO E VIGILANZA

- ✓ **Vigili del Fuoco**

- ✓ Direzioni territoriali del lavoro (contratti)
- ✓ Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro (lavoro nero)
- ✓ INAIL (regolarità contributiva e assicurativa)
- ✓ INPS (verifica in materia previdenziale)

Ispettorato Nazionale

Gli organi di vigilanza e controllo

Il Corpo Nazionale dei VVF è un organo del Ministero dell'Interno

Il personale riveste la qualifica di polizia giudiziaria

Tra i compiti dei VVF rientrano la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro.

L'attività di vigilanza è attuata

•a richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, ai fini del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi

•per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalato o comunque rilevato

•per procedere a controlli a campione sulla base di disposizioni emanate dagli organi centrali del Corpo Nazionale dei VVF

D.lgs. 149/2015

Il D.lgs. 149/15 prevede, al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale l'istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro»

L'Ispettorato integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL,

svolge attività ispettive in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria e legislazione sociale

Ispettorato nazionale del lavoro

L'Ispettorato esercita azioni di vigilanza in materia di:

- contratti
- orario di lavoro
- minori avviati al lavoro
- lavoratrici madri
- categorie protette
- applicazione dello statuto dei lavoratori
- vigilanza in materia di sicurezza nelle seguenti attività:
    - edilizia (costruzioni, opere stradali, idrauliche)
    - lavori sotterranei o in galleria

Ispettorato nazionale del lavoro

Esercita inoltre:

•gli accertamenti tecnici in materia del riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali

•la vigilanza in materia di contribuzione e assicurazione obbligatoria e sulla legislazione sociale

Presso l'Ispettorato è istituito il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che opera con dei contingenti presso le sedi territoriali

Dalla data indicata dai DPCM di cui all'art. 5 del D.lgs. 149/15, cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro

LA DISCIPLINA SANZIONATORIA

D.lgs. 758/94 Disciplina sanzionatoria in materia di salute e sicurezza del lavoro

Art. 19 Definizioni

I reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I, sono definiti contravvenzioni;

L'Organo di vigilanza è costituito dal personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme.

D.lgs. 758/94

Art. 20 Prescrizione

Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria (art. 55 c.p.), impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.

Tale termine può essere prorogato, a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o difficoltà dell'adempimento

Il termine, che non deve superare i 6 mesi, può essere prorogato per una sola volta

Indagini per infortuni e MP

L'organo di vigilanza svolge anche attività inerente a infortuni e malattie professionali in riferimento a reati ex art 589 CP (omicidio colposo) e art. 590 CP (lesioni colpose) commessi con violazione di norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
I Servizi valutano i casi di infortunio sul lavoro, nel rispetto della procedibilità d'ufficio ai sensi degli artt. 589, 590, 583 CP, oppure a fronte di querela della persona offesa ai sensi dell'art. 582 CP

LA DISCIPLINA SANZIONATORIA

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (Art. 590 CP)

Lesioni che comportano almeno:

- inabilità temporanea superiore a 40 gg;
- indebolimento permanente di un organo o di un senso;
- malattia certamente o probabilmente insanabile;
- perdita di un senso;
- perdita di un arto;
- mutilazione che rende l'arto inservibile;
- perdita dell'uso di un organo;
- perdita della capacità di procreare;
- permanente e grave difficoltà della favella;
- deformazione o sfregio permanente del viso

Procedibilità d'ufficio

OMICIDIO COLPOSO

(ART.589 CP)

MORTE CONSEGUENTE A LESIONI

Procedibilità d'ufficio

LA DISCIPLINA SANZIONATORIA

Responsabilità penale

(Cass. 36476/14) “Si procedeva, quindi, in ordine al delitto di cui all’art. 589 c.p. nei confronti del DS, del Responsabile LLPP del Comune e del RSPP, in quanto, ciascuno cooperava nel delitto per imprudenza, negligenza e imperizia e con violazione sulle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro”

Imprudenza: inosservanza di un divieto di agire o di un divieto di agire secondo determinate modalità

Imperizia: mancanza di abilità e preparazione specifica

Negligenza: grave disattenzione o dimenticanza, omesso compimento di un'azione doverosa

La prescrizione

L'istituto della Prescrizione si applica alle contravvenzioni (art. 17 CP), definite come i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o con la sola pena dell'ammenda.

L'iter giuridico della prescrizione nella materia di interesse è definito in dettaglio nel D.Lgs. 758/94, secondo il quale, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 55 del CPP, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine temporale non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.

LA DISCIPLINA SANZIONATORIA

Nesso di causalità

I delitti di lesione colposa e omicidio colposo si configurano se esiste un **nesso causale** tra le lesioni gravi/morte e le violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro

Cassazione Penale 36476/2014 - Caduta dell'anta di un cancello in una scuola materna e morte una bambina di 4 anni: responsabilità

"Sulla scorta del sopralluogo effettuato [...] si evidenziava che le condizioni di manutenzione del cancello in questione, da quando era stato collocato, apparivano pressoché nulle, che il cancello risultava in condizioni statiche molto precarie.."

LA DISCIPLINA SANZIONATORIA

Responsabilità penale

(Cass. 36476/14) “Si procedeva, quindi, in ordine al delitto di cui all’art. 589 c.p. nei confronti del DS, del Responsabile LLPP del Comune e del RSPP, in quanto, ciascuno cooperava nel delitto per imprudenza, negligenza e imperizia e con violazione sulle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro”

Imprudenza: inosservanza di un divieto di agire o di un divieto di agire secondo determinate modalità

Imperizia: mancanza di abilità e preparazione specifica

Negligenza: grave disattenzione o dimenticanza, omesso compimento di un'azione doverosa

La prescrizione

L’istituto della Prescrizione si applica alle contravvenzioni (art. 17 CP), definite come i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o con la sola pena dell’ammenda.
L’iter giuridico della prescrizione nella materia di interesse è definito in dettaglio nel D.Lgs. 758/94, secondo il quale, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 55 del CPP, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine temporale non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.

La prescrizione

- Art. 20 Copia della prescrizione è notificata anche al rappresentante legale dell'azienda.

-L'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro

- Il comma 2 impone all'organo di vigilanza la comunicazione della notizia di reato al PM; tale comunicazione dà luogo all'apertura di un procedimento penale con iscrizione della stessa nel registro delle notizie di reato; all'atto stesso dell'iscrizione del contravventore all'interno del registro, il procedimento penale è sospeso fino al momento del ricevimento, da parte del PM, di una delle comunicazioni di adempimento o inadempimento

Art. 21 Verifica dell'adempimento

Entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e i termini previsti dalla prescrizione (comma1)

LA DISCIPLINA SANZIONATORIA

ADEMPIMENTO (comma 2)
Se la prescrizione è stata ottemperata nei modi e nelle tempistiche indicati dall'organo di vigilanza, il contravventore è ammesso al pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad 1⁄4 del massimo stabilito per tale contravvenzione entro 30 giorni dalla data della rivisita; entro 120 giorni dalla scadenza fissata nella prescrizione l'Organo di vigilanza comunica al PM l'adempimento alla prescrizione e il pagamento, nel frattempo avvenuto, della somma citata.
Il PM chiede l'archiviazione del procedimento e il reato è estinto

INADEMPIMENTO (comma 3)
Se la prescrizione non è stata adempiuta, l'Organo di vigilanza ne dà comunicazione al PM entro 90 giorni dalla scadenza fissata nella prescrizione; il procedimento penale, a suo tempo sospeso, riprende il suo corso secondo le regole del C.P.P.

D.Lgs. 758/94
Il sistema di vigilanza in sintesi

ORGANO DI VIGILANZA

Effettua un sopralluogo

ACCERTAMENTO DELLA CONTRAVVENZIONE

PRESCRIZIONE

Termine di adempimento (max 6 mesi) indicando misure specifiche atte a far cessare il pericolo

VERIFICA

inadempimento

adempimento

D.Lgs. 758/94
Il sistema di vigilanza in sintesi

Inadempimento

Comunicazione al P.M. entro 90 gg dalla data di scadenza

PROCEDIMENTO PENALE

Notizia di reato al P.M. ed iscrizione nel registro

Adempimento

Pagamento entro 30 gg di 1⁄4 del max dell'ammenda

ESTINZIONE DEL REATO

Sospensione del procedimento penale ed archiviazione

Art. 22 Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

Art. 23 Sospensione del procedimento penale

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3
2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il nuovo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione.

Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino ai termine indicato dai comma 1.

Art. 24 Estinzione del reato

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1

FONTI

REGIONE PIEMONTE INAIL DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE